



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO POLO
Codice fiscale 80126490152 – Cod. Mecc. MIIC8ER00V Codice Univoco UFRY1V
Sede legale Via Liberazione, 23 - 20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it – sito: www.marcopolosenago.edu.it



**Al personale docente
Alle famiglie degli alunni
Al DSGA**

Oggetto: Vigilanza degli alunni al termine delle uscite didattiche – divieto di rientro autonomo o permanenza senza sorveglianza

Premessa normativa

In conformità a quanto previsto dagli **artt. 2047 e 2048 del Codice Civile**, che sanciscono la responsabilità per fatto altrui e la *culpa in vigilando* dei precettori e di coloro ai quali sono affidati i minori, e richiamando l'orientamento consolidato della **Corte di Cassazione** (in particolare, sentenze n. 3074/1999, n. 9346/2002, n. 2413/2014, n. 9337/2016), si ribadisce che la scuola e il personale docente sono tenuti ad assicurare la **vigilanza continua sugli alunni per tutto il tempo in cui questi sono affidati all'istituzione scolastica**, fino al subentro effettivo dei genitori o di loro delegati.

L'**art. 19-bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148**, convertito con **L. 4 dicembre 2017, n. 172**, consente ai genitori di autorizzare l'uscita autonoma dei figli **solo dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni** e, pertanto, **non estende tale facoltà ad altri contesti** come uscite didattiche o viaggi d'istruzione.

Obbligo di vigilanza e responsabilità

La responsabilità della scuola ha natura **contrattuale e/o extracontrattuale**, ai sensi degli artt. 1218, 2043, 2047 e 2048 c.c., e si fonda sulla presunzione di “culpa in vigilando”, che cessa solo con il passaggio effettivo della custodia del minore ai genitori o a persona da essi autorizzata.

La **giurisprudenza di legittimità** (Cass. civ., sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074; Cass. civ., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346) ha precisato che l'obbligo di vigilanza perdura “**per tutto il tempo in cui gli alunni sono affidati alla scuola e fino al subentro reale o potenziale dei genitori**”.

Conseguentemente, **non è mai consentito lasciare incustoditi gli alunni minorenni** al termine di un'uscita didattica, di una visita o di un viaggio d'istruzione, né autorizzare **rientri autonomi da luoghi diversi dalla scuola**.

Modalità di rientro e riconsegna degli alunni

Il rientro degli studenti deve avvenire **esclusivamente secondo le modalità organizzate dall'Istituto**, con trasporto collettivo e riconsegna presso la sede scolastica.

Eventuali eccezioni (ad esempio, ritiro in loco da parte dei genitori) devono essere **richieste preventivamente e per iscritto**, con **autorizzazione del Dirigente Scolastico** e **firma di presa in carico** del genitore o del delegato sul luogo dell'attività.

Copertura assicurativa

La copertura assicurativa degli alunni e la responsabilità della scuola **restano valide fino alla conclusione dell'attività e al rientro organizzato**.

L'interruzione non autorizzata della vigilanza — come un rientro autonomo non previsto — **comporta l'esclusione della responsabilità dell'Istituto** e può determinare **la decadenza delle tutele assicurative**.

Disposizioni operative

I docenti accompagnatori sono tenuti a:

- garantire la vigilanza continua sugli alunni fino al loro rientro in sicurezza a scuola o al passaggio formale di consegna ai genitori/delegati;
- non consentire in alcun caso che gli studenti minorenni restino soli al termine dell'attività;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di ritardo o difficoltà nella riconsegna.

Le famiglie sono invitate a collaborare con la scuola, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni organizzative indicate per ogni uscita.



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Paola Maria Perrino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93